



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario (relatore)

nell'Adunanza in Camera di consiglio del **6.11.2025** ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Sulla richiesta di parere del Comune di Buscate (MI)

VISTO l'articolo 100 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Comune di Buscate ai sensi dell'art. 7, c. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri in data 22.10.2025 e acquisita in pari data al protocollo n. 20407 di questa Sezione, in pari data;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 278/2025, con cui la richiesta di parere è stata assegnata al Magistrato relatore per la relativa trattazione in vista dell'esame collegiale della Sezione;

UDITO, nella Camera di consiglio del 6.11.2025, il relatore, dott. Alessandro Mazzullo;

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Buscate, quale legale rappresentante dell'Ente, ha richiesto a questa Sezione di esprimere un parere in merito alla possibilità di utilizzare le somme accantonate ai sensi dell'art. 18 della legge regionale Lombardia 8 novembre 2021, n. 20, per finalità riferite al più ampio territorio comunale e non esclusivamente alle aree immediatamente adiacenti al sito estrattivo.

In particolare, il Comune rappresenta che, una volta assolto l'obbligo di rigenerazione ambientale delle aree direttamente interessate dalla coltivazione di cava, residuerebbero ulteriori risorse finanziarie che l'Ente intenderebbe destinare al finanziamento dei seguenti interventi:

1. opere di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo comunale;
2. attività di rimozione di rifiuti abbandonati (micro-discardie abusive) su aree boschive e strade rurali del territorio comunale;
3. misure di prevenzione strutturale del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti (installazione di telecamere, fototrappole e relative dotazioni infrastrutturali);
4. contributo in regime di partenariato pubblico-privato (project financing) per la manutenzione del verde pubblico, limitatamente alla componente "capitale", nel rispetto della soglia massima del 49 per cento prevista dalla normativa vigente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ammissibilità soggettiva e oggettiva

L'accesso alla funzione consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è subordinato a una duplice verifica di ammissibilità, soggettiva ed oggettiva.

La richiesta è ammissibile sotto il profilo soggettivo, poiché formulata dal Sindaco, legale rappresentante dell'ente locale.

Essa è altresì ammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto la questione sottoposta concerne l'utilizzo di risorse pubbliche destinate al finanziamento di specifici interventi previsti dalla legislazione regionale, con conseguente incidenza sulle risultanze del bilancio dell'ente locale.

Risultano, invece, inammissibili eventuali valutazioni da cui possa discendere un giudizio di merito amministrativo o gestionale sulle scelte discrezionali dell'ente, estranee alla funzione consultiva.

2. Disciplina regionale e ambito di applicazione della destinazione vincolata

La L.R. Lombardia 8 novembre 2021, n. 20 disciplina la coltivazione sostenibile delle cave perseguendo finalità di tutela ambientale, recupero del suolo e promozione dell'economia circolare (art. 1 e 2).

In tale ambito, l'art. 18, comma 3, impone all'operatore e a beneficio, tra gli altri, del Comune sede dell'attività estrattiva, oneri tariffari legati ai diritti di escavazione. Il secondo periodo del

menzionato comma 3, stabilisce che tali somme “sono utilizzate dai comuni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 27, comma 9, per la realizzazione di infrastrutture e interventi di recupero ambientale dell'area indirettamente interessata dall'attività estrattiva ulteriori rispetto a quelli previsti dal progetto di coltivazione e recupero di cui all'articolo 12”.

Ai sensi dell'art. 3 del citato testo normativo, deve intendersi:

- per “cava”, l'unità produttiva complessiva dell'attività estrattiva, comprendente sia le aree estrattive, impianti e di stoccaggio, che le aree esterne connesse alle strutture di servizio, di riassetto ambientale, che le aree c.d. “di rispetto”, ovvero le aree, diverse dalle precedenti, nelle quali possono essere realizzati gli interventi di mitigazione o anche, se possibile, di compensazione ambientale, nonché eventuali ulteriori interventi funzionali al progetto di recupero (art. 3, lett. b));
- per “recupero ambientale”, il complesso delle operazioni con le quali le aree, interessate o meno dall'attività estrattiva, sono reinserite nel contesto territoriale di riferimento (art. 3, lett. h)).

Sebbene la normativa non definisca espressamente l'“area indirettamente interessata”, al cui recupero ambientale vanno destinate le già menzionate somme percepite a titolo tariffario, la sua individuazione deve essere effettuata in coerenza con tali definizioni, circoscrivendola al contesto territoriale funzionalmente collegato alla cava e alle esigenze di recupero ambientale degli impatti prodotti dall'attività estrattiva.

Ne deriva un vincolo di destinazione puntuale, circoscritto su tre piani: **oggettivo**, poiché le risorse possono finanziare esclusivamente interventi (anche infrastrutturali) di recupero ambientale (oltre a finanziare il costo per le funzioni di cui all'art. 5, comma 4, come previsto dal combinato disposto degli artt. 18, comma 3 e 27, comma 9); **territoriale**, giacché tali interventi devono insistere sull'area indirettamente interessata dall'attività estrattiva, ossia sul contesto territoriale (anche extra-comunale – cfr. art. 16, comma 2, lett. d)) su cui ricadono gli impatti della cava; **funzionale**, in quanto le spese devono essere funzionalmente correlate alle opere di recupero ambientale ed essere ulteriori e complementari rispetto agli obblighi di recupero già posti a carico dell'operatore.

3. Conclusioni in diritto

Alla luce del quadro normativo richiamato, si ribadisce che le somme in questione costituiscono entrate vincolate per legge ad una specifica finalità ambientale, quale misura ulteriore e complementare rispetto agli obblighi di recupero che incombono sul singolo operatore.

Il vincolo di destinazione, in quanto riferito al recupero della “area indirettamente interessata dall'attività estrattiva”, non può essere circoscritto al solo territorio immediatamente adiacente al sito di estrazione, dovendo invece tener conto dello spettro territoriale effettivo degli impatti (anche visivi) che l'attività estrattiva determina sull'ecosistema, sul paesaggio e sull'utilizzo delle aree circostanti.

Prova ne sia il fatto che, tra i Comuni beneficiari delle menzionate tariffe, rientrano ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett d), anche quelli *“diversi da quello o da quella sede dell'attività estrattiva, qualora interessati da impatti, evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA”*.

L'individuazione delle aree comunali interessate da effetti indiretti e la selezione degli interventi di recupero ambientale più congrui ricadano, pertanto, nella valutazione discrezionale dell'ente locale, sempre che:

- il legame con gli impatti ambientali della cava sia oggettivamente comprovato;
- la finalità perseguita resti coerente con il reinserimento delle aree estrattive nel contesto territoriale originario, anche mediante opere di *“mitigazione”* o *“compensazione ambientale”*;
- sia garantita un'idonea motivazione amministrativa e tracciabilità contabile nel rispetto dei principi del d.lgs. 118/2011.

Risulta invece precluso qualunque impiego volto a finanziare interventi territoriali di carattere generale o privi di correlazione funzionale con l'attività estrattiva e i suoi effetti.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

delibera che: *“le somme derivanti dall'art. 18, comma 3, della L.R. n. 20/2021 possono essere destinate ad interventi insistenti su aree del territorio comunale non strettamente contigue alla cava, purché tali interventi siano funzionalmente e motivatamente collegati agli impatti, anche indiretti, dell'attività estrattiva e al loro recupero ambientale”*.

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Buscate a cura della Segreteria.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6.11.2025.

il Relatore
(Alessandro Mazzullo)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
13 novembre 2025
Il funzionario preposto
ai servizi di supporto
(Susanna De Bernardis)